



Decreto 24 marzo 1993 n.50 (pubblicato il 26 marzo 1993)

**Applicazione dell'Accordo Interinale di commercio ed unione doganale del 27 novembre 1992
fra la Repubblica di San Marino e la CEE.**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n.98 che dà esecuzione all'Accordo Interinale di commercio ed unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE;

Viste le decisioni adottate in data 22 dicembre 1992 dal Comitato di Cooperazione San Marino - CEE di cui all'articolo 13 dell'Accordo Interinale innanzi citato.

Visto il Decreto 30 dicembre 1992 n.108;

Vista la Legge 17 marzo 1993 n.41;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 22 marzo 1993 n.60;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I°

DECISIONI DEL COMITATO DI COOPERAZIONE

Art.1

(Decisione n.2/1992)

E' approvata e resa esecutiva la decisione n.2/1992, il cui testo figura all'allegato "A", relativa alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nella C.E.E. in materia doganale, le quali saranno applicate, mutatis mutandis, dalla Repubblica di San Marino.

Art.2

(Decisione n.3/1992)

E' approvata e resa esecutiva la decisione n.3/1992, il cui testo figura all'allegato "B" relativa alle modalità di applicazione della reciproca assistenza di cui all'Art.13 dell'Accordo Interinale del 27 novembre 1992 fra la CEE e la Repubblica di San Marino.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERINALE SAN MARINO - CEE

Art.3

(Base imponibile)

Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche ed integrazioni, le accise, i prelievi, i dazi, i diritti e le tasse di effetto equivalente, quando sono esigibili, concorrono a formare la base imponibile della imposta sulle importazioni istituita dalla Legge citata.

Se i corrispettivi, i costi collegati e gli altri oneri commerciali sono espressi in valuta estera, la base imponibile è quella del valore in dogana, secondo le vigenti disposizioni comunitarie, quando i beni ed i servizi sono importati dai Paesi extracomunitari ed è quella della conversione in lire, al cambio del giorno in cui i predetti beni e servizi sono introdotti nella Repubblica di San Marino, quando i beni ed i servizi medesimi vengono acquistati nel territorio doganale della Comunità Economica Europea. A tale effetto, il tasso di cambio applicabile viene indicato da apposito bollettino emesso quotidianamente dall'Istituto Centrale Sammarinese.

In mancanza del prezzo o se il prezzo dei beni e servizi non costituisce unico elemento del corrispettivo la base imponibile, nella misura necessaria, è determinata sulla base del valore normale attribuibile ai beni ed ai servizi, come tale valore è definito nella normativa comunitaria.

Art.4

(Importazioni da Paesi extracomunitari)

I documenti doganali di importazione - corredati con quelli commerciali e di trasporto o con altri la cui presentazione sia prescritta in relazione ai beni importati - devono essere consegnati all'Ufficio Tributario entro e non oltre 30 giorni a decorrere da quello nel quale si sono svolte le operazioni di sdoganamento.

Ai fini dell'appuramento, i documenti di cui al comma precedente devono essere assistiti dalla attestazione di avvenuto controllo delle merci ai sensi dell'art.6 della Legge 22 dicembre 1972 n.40.

Art.5

(Acquisti da Paesi comunitari)

Le merci acquistate in Paesi comunitari diversi dall'Italia e destinate nella Repubblica di San Marino debbono essere subito presentate all'Ufficio Tributario per l'espletamento delle operazioni di controllo, unitamente al documento di transito comunitario, corredato di tutti gli ulteriori documenti richiesti ai fini dello svincolo delle merci, nonché di apposita dichiarazione contenente sia i prescritti dati informativi, sia gli estremi necessari alla determinazione della base imponibile ed al pagamento dell'imposta sulle importazioni.

Il controllo fisico delle merci importate è preventivo alla loro utilizzazione e viene effettuato in presenza del proprietario o del suo rappresentante. Tale controllo può non avvenire, oppure essere

effettuato in modo parziale o con sorteggio meramente casuale, riportandone espressa menzione nella documentazione, senza responsabilità degli addetti al controllo, salvo i casi di dolo, colpa grave od omissioni di atti d'ufficio, quando prescritti.

In caso di controversie in sede di accertamenti o di revisione degli accertamenti si applicano le disposizioni di cui all'art.21 della Legge 22 dicembre 1972 n.40.

L'accertamento può essere oggetto di revisione anche a richiesta di parte entro il sesto mese successivo a quello in cui è avvenuto.

Fino a diversa disposizione, gli adempimenti indicati al primo comma sono espletati attraverso gli spedizionieri autorizzati con le procedure semplificate di cui all'Art.8.

Art.6

(Introduzione temporanea di beni)

L'introduzione di beni nel territorio della Repubblica di San Marino in esecuzione di atti che non comportano il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento non è assoggettata al pagamento della imposta sulle importazioni.

Quando le predette operazioni riguardano beni che sono in libera pratica nella Comunità Europea o che non sono supportate dal documento del transito comunitario, esse devono essere annotate in un apposito registro vidimato dall'Ufficio Tributario.

La detenzione dei beni per uno dei titoli di cui al primo capoverso non può avere durata superiore all'anno, salvo motivata richiesta di proroga.

Art.7

(Adempimenti per le esportazioni verso i Paesi Terzi e le cessioni nella CEE)

Le merci destinate alla esportazione verso i Paesi Terzi o alle cessioni verso i Paesi membri della CEE diversi dall'Italia devono essere presentate all'Ufficio Tributario per i controlli, per la convalida della documentazione relativa al transito comunitario debitamente compilata necessaria alla operazione e allo svincolo delle merci e per la dichiarazione contenente gli elementi richiesti in ordine alla operazione posta in essere ed al rimborso dell'imposta sulle importazioni.

La procedura di cui al precedente comma deve essere espletata anche per la restituzione delle merci di cui all'Art.6, quando sono state vincolate al transito comunitario.

Gli adempimenti previsti al primo comma possono essere demandati agli spedizionieri autorizzati agli effetti della procedura semplificata di cui al successivo Art.8.

Art.8

(Procedure semplificate)

Gli adempimenti di cui agli Artt.5 e 7 sono svolti dagli spedizionieri autorizzati, con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa che disciplina l'attività degli spedizionieri.

Se richiesti, gli spedizionieri autorizzati possono fornire agli operatori interessati la garanzia cauzionale che i medesimi devono prestare per i beni in partenza che attraversano il territorio doganale della C.E.E. con il documento del transito comunitario.

Nell'esecuzione delle funzioni e dei compiti di cui al primo comma del presente articolo, gli spedizionieri autorizzati assumono la veste di pubblico ufficiale e sono personalmente responsabili ad ogni effetto di legge.

In tale veste, gli spedizionieri autorizzati sono dotati dei documenti del transito comunitario preautenticati dall'Ufficio Tributario, di speciali timbri e dei sigilli.

Art.9

(Cauzione)

Le formalità concernenti la garanzia cauzionale per le merci che attraversano il territorio doganale della Comunità Europea sono demandate all'Ufficio Tributario, il quale si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (C.E.E.) n.2726/90 del Consiglio del 17 settembre 1990 relativo al transito comunitario.

Art.10

(Sanzioni)

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel Decreto 30 dicembre 1992 n.108 quando non sono riconducibili alle sanzioni e contemplate nei primi due commi dell'art.2 della Legge 17 marzo 1993 n.41 sono sanzionate amministrativamente come segue: - da L.500.000= al L.5.000.000= quando le infrazioni non sono particolarmente gravi in ragione della tipologia, della quantità e del valore;

- da L.1.500.000= a L.15.000.000= negli altri casi.

La sanzione amministrativa è applicata dall'Ufficio Tributario con le modalità previste dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e conseguenti decreti con forza di legge.

Art.11

(Riscossione della imposta sulle importazioni)

L'imposta sulle importazioni relativamente alle importazioni di cui all'Art.4 ed agli acquisti nella Comunità Economica Europea sottoposti ad accertamento ai sensi dell'Art.8 è riscossa in conformità alla procedura prevista dalla Legge 27 marzo 1987 n.49.

Art.12

(Disposizioni amministrative)

La Segreteria di Stato per le Finanze, sentito l'Ufficio Tributario, può predisporre circolari amministrative contenenti indicazioni ed istruzioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art.13

(Norma finale)

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle contenute nel presente Decreto e con le norme dell'Accordo Interinale di unione doganale e di commercio fra la Repubblica di San Marino e la C.E.E. e del Decreto 30 dicembre 1992 n.108.

Art.14

Le disposizioni contenute nell'Art.3 si applicano anche alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 1993.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 marzo 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

